



-Ai dirigenti istituti scolastici di ogni ordine e grado della Puglia.

- ai Dirigenti ATP della Puglia

- Al Direttore USR Puglia

- AI DOCENTI Discipline Musicali e Strumento Musicale.

Loro Sedi.

-ANIEF PUGLIA Nota sindacale:

Docenti di discipline musicali e di strumento musicale: attività concertistica e libera professione- Anagrafe delle prestazioni.

ANIEF richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici e dei docenti di discipline musicali e di strumento musicale sulla corretta applicazione della normativa in materia di esercizio della libera professione e di attività artistico-concertistica.

L'attività del musicista, del concertista, del direttore d'orchestra, del componente di ensemble, del compositore o dell'esecutore costituisce, per sua natura, espressione della professionalità artistica e rappresenta un indispensabile completamento della funzione docente, contribuendo al costante aggiornamento delle competenze tecnico-esecutive e didattiche.

Il quadro normativo

L'art. 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994 consente ai docenti l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico, purché:

- non rechi pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente;
- sia compatibile con l'orario di servizio;
- non determini situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Resta inoltre applicabile l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e incarichi extraistituzionali.

Per i docenti non iscritti ad albi professionali, l'esercizio di attività libero-professionali o artistiche è comunque consentito nei limiti previsti dall'ordinamento, in quanto la normativa vigente non subordina l'attività artistico-concertistica all'iscrizione ad albi, ma esclusivamente al regime autorizzatorio previsto dall'art. 508 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.



In tale quadro si inserisce anche la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che riconosce e valorizza le attività professionali esercitate in forma non ordinistica, tra le quali rientrano molte prestazioni artistiche e musicali svolte in forma autonoma.

Anagrafe delle prestazioni: ambito applicativo corretto

Ai sensi dell’art. 53, commi 12 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001, l’Anagrafe delle prestazioni è uno strumento di monitoraggio finalizzato alla trasparenza degli **incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche a soggetti dipendenti o esterni**, con obbligo di comunicazione in capo all’amministrazione che conferisce l’incarico.

La disciplina, come chiarito anche dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, riguarda:

- incarichi conferiti direttamente da pubbliche amministrazioni;
- incarichi soggetti a comunicazione istituzionale da parte del datore di lavoro pubblico;
- rapporti di collaborazione o consulenza formalmente conferiti dall’amministrazione.

Perché i compensi della libera professione artistica non rientrano automaticamente.

Le attività artistiche e concertistiche svolte dai docenti in regime di libera professione autorizzata ex art. 508 D.Lgs. 297/1994 non costituiscono incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione, ma attività autonome svolte su committenza privata o in forma diretta sul mercato culturale e artistico.

Ne consegue che:

- il compenso percepito non deriva da un incarico conferito dall’amministrazione scolastica;
- manca il presupposto soggettivo e oggettivo richiesto dall’art. 53, commi 12 e ss., del D.Lgs. 165/2001;

l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni grava sull’amministrazione solo per gli incarichi da essa conferiti o autorizzati in senso stretto, non per attività professionali autonome svolte dal dipendente nel mercato privato.

Pertanto, un’estensione automatica dell’obbligo di inserimento all’Anagrafe delle prestazioni a tutte le attività artistiche autorizzate risulterebbe non coerente con la ratio della norma, che è quella di garantire la trasparenza degli incarichi pubblici, non di tracciare in modo generalizzato ogni reddito da lavoro autonomo del dipendente pubblico.

Attività concertistica: nessun automatismo nel diniego



ANIEF evidenzia che l'eventuale diniego dell'autorizzazione non può essere fondato su valutazioni generiche o preventive.

Il dirigente scolastico è tenuto a motivare puntualmente l'eventuale provvedimento negativo dimostrando concretamente:

- l'incompatibilità con gli obblighi di servizio;
- il pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- l'esistenza di un effettivo conflitto di interessi.

Non risultano conformi ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione interpretazioni che considerino l'attività concertistica, in quanto tale, incompatibile con la funzione docente.

Il valore della pratica artistica

Per i docenti di discipline musicali la pratica concertistica rappresenta un elemento essenziale della crescita professionale.

L'attività artistica:

- mantiene elevate le competenze tecnico-esecutive;
- favorisce l'aggiornamento continuo;
- arricchisce la qualità della didattica;
- realizza il collegamento tra formazione scolastica e produzione artistica.

Tale principio è pienamente coerente con la natura delle discipline musicali e con la missione educativa affidata ai docenti del settore.

Posizione di ANIEF

ANIEF ribadisce che le attività artistiche e concertistiche svolte dai docenti di discipline musicali e di strumento musicale, se autorizzate ai sensi della normativa vigente, rientrano a pieno titolo nell'esercizio della libera professione e non sono soggette ad ulteriori vincoli non previsti dall'ordinamento.

In particolare, si evidenzia che:

- l'esercizio della libera professione è consentito anche ai docenti non iscritti ad albi professionali, nei limiti dell'art. 508 del D.Lgs. 297/1994 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, nonché nel quadro dei principi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;



-gli obblighi connessi all'Anagrafe delle prestazioni devono essere applicati secondo la disciplina vigente, senza estensioni interpretative che ricomprendano automaticamente attività artistiche autonome non riconducibili a incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione.

ANIEF continuerà a vigilare affinché nelle istituzioni scolastiche non vengano introdotte interpretazioni restrittive o non conformi al quadro normativo vigente, che possano limitare ingiustificatamente l'esercizio dell'attività artistica dei docenti musicisti.

L'Organizzazione sindacale conferma il proprio impegno nella tutela della professionalità docente, della libertà artistica e del pieno riconoscimento del valore formativo e culturale della pratica musicale.

Bari 01/09/2026



PASQUALE
SPINELLI
03.09.2026
20:19:09
GMT+02:00

Il presidente Regionale Anief
Puglia Pasquale Spinelli